

**Risposta n. 541**

**OGGETTO:** Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Trasferibilità dei crediti da imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dalla Conferente che svolge attività assicurativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi alla Conferitaria

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

La società istante GAMMA, società operante in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi, (di seguito anche GAMMA) chiede chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché delle analoghe previsioni applicabili, in quanto compatibili, dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (nel seguito anche Contributo Antiracket).

L'istante espone di far parte del Gruppo assicurativo (di seguito anche "Gruppo"), tra i principali gruppi assicurativi a livello mondiale. L'istante è xxx in Italia nella collocazione di prodotti relativi alla Responsabilità Civile (c.d. "xxx") per le coperture assicurative di Responsabilità xxx.

In ottica di efficienza e riorganizzazione della struttura operativa di Gruppo, anche a seguito dell'uscita dalla UE del Regno Unito, il Gruppo sta realizzando un'operazione di ristrutturazione con la finalità di concentrare il *business xxx* in capo

alla società italiana KAPPA (di seguito anche Conferitaria), soggetto di diritto italiano costituito nel corso del 2019.

Tale riorganizzazione, si declina attraverso un conferimento a favore di quest'ultima società da parte di OMEGA (nel seguito anche OMEGA) e ZETA (di seguito anche ZETA) della totalità del *business* italiano xxx, di cui al ramo 13 (di seguito anche *Business Italiano*) esercitato in Italia:

- sia in regime di libertà di stabilimento (rispettivamente attraverso la stabile organizzazione italiana di ALFA, nel seguito anche ALFA, nonché attraverso BETA);
- sia in regime di libera prestazione di servizi (rispettivamente attraverso GAMMA nonché attraverso la libera prestazione di servizi in Italia di ZETA, i.e. DELTA )

In particolare, l'istante rileva che il conferimento avviene attraverso la combinazione di un negozio di diritto inglese, per BETA e DELTA, i cui effetti verranno puntualmente recepiti in Italia, ed di un negozio di diritto irlandese, per ALFA e GAMMA.

Nel contesto del citato conferimento l'istante espone che:

a) in data xx/xx/2020, OMEGA ha depositato presso Y un documento contenente i termini e le condizioni del trasferimento del ramo d'azienda rappresentato dal complessivo *business* italiano;

b) tale documento descrive, nel merito, l'operazione di trasferimento del *business* italiano che implica il trasferimento di tutti i contratti di polizza xxx, di tutte le attività, le passività, i diritti ed i contratti ancillari correlati a tale business da ALFA alla conferitaria;

c) a seguito del parere positivo di Y, il xx/xx/2020 è stato emesso il provvedimento di autorizzazione al trasferimento Business Italiano da ALFA alla Conferitaria;

d) in data xx/xx/2020, ZETA ha depositato presso X un documento contenente i termini e le condizioni del trasferimento del ramo d'azienda rappresentato dal

complessivo Business Italiano;

e) il documento citato descrive, nel merito, l'operazione di trasferimento del *business* italiano che implica il trasferimento di tutti i contratti di polizza xxx, di tutte le attività, le passività, i diritti ed i contratti ancillari correlati a tale business da ZETA alla conferitaria;

f) per il combinato effetto dei citati atto irlandese ed atto inglese e, quindi, del conseguente trasferimento del business italiano:

- da un lato la Conferente cesserà la sua attività in Italia;

-dall'altro, la Conferitaria subentrerà a tutti gli effetti nelle posizioni contrattuali ricevute dalla conferente con riferimento al business italiano.

Fatte tali premesse, l'istante rileva che il xx/xx/ 2020 GAMMA ha presentato telematicamente la denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati relativa all'anno 2019 dalla quale emergeva il seguente credito d'imposta: Euro xxx a titolo di credito IPT (nel seguito anche "Credito IPT") da riportare al periodo di imposta successivo.

Considerando che il citato Conferimento ha comportato il trasferimento dell'intero Business Italiano dalla Conferente alla Conferitaria, il credito potenzialmente oggetto di trasferimento ammonterebbe, quindi, ad Euro xxx.

L'istante prosegue rilevando che, a norma dell'art. 9, comma 1-*bis*, della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 gli assicuratori sono tenuti a versare, entro il 16 novembre di ogni anno, l'acconto dell'imposta sulle assicurazioni dovuta per il periodo di imposta successivo, calcolata con il metodo storico in base a quella liquidata per il periodo di imposta precedente a quello del versamento che si ha titolo ad utilizzare *"per esigenze di liquidità l'acconto a scomputo, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1"*.

Tuttavia, in esito al citato conferimento, la conferente non incasserà più premi dalla data di efficacia del trasferimento e, quindi, non avrà più la possibilità di utilizzare a scomputo tale parte di acconto dall'IPT dovuta. Pertanto, GAMMA non

potrà scomputare l'eventuale importo che dovrebbe versare a titolo di acconto per l'anno di imposta 2021, secondo le modalità ordinariamente previste dalla norma stessa e sopra richiamate.

L'istante chiede, quindi, di conoscere il parere relativamente alla possibilità:

1) di considerare il sopraccitato Credito IPT (i.e. Euro xxx) come incluso nel ramo di azienda (i.e. il Business Italiano) oggetto di trasferimento alla Conferitaria ed alla conseguente possibilità per la Conferitaria di includere tale credito di imposta nella propria denuncia annuale per l'anno di imposta 2020 al fine di poterli poi scomputare, ai sensi dell'art. 9 comma 1-bis della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dall'IPT da questa dovuta.

2) di non versare l'acconto IPT eventualmente dovuto per l'anno di imposta 2021, considerando il fatto che non svolgerà più business in Italia successivamente al conferimento.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'Istante ritiene che i crediti d'imposta debbano essere inclusi tra le attività oggetto di trasferimento in occasione del conferimento del Business Italiano e, dunque, siano recuperabili dalla Conferitaria stessa secondo quanto ordinariamente previsto dall'art. 9, comma 1-bis e comma 4, della legge n. 1216 del 1961. A parere dell'Interpellante, infatti, in assenza di una specifica previsione all'interno della Legge n. 1216 del 1961, sarebbero applicabili le generali disposizioni contenute nell'art. 2559 del Codice Civile. In particolare, il primo comma dell'art. 2559 del Codice Civile stabilisce che "*La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese*". Salva diversa pattuizione contrattuale, dunque, il subentro dell'acquirente dell'azienda nella titolarità dei crediti ad essa pertinenti è un diretto effetto del trasferimento dell'azienda stessa.

L'Istante è anche dell'avviso che la debenza dell'acconto sia da considerare intrinsecamente legata alla sussistenza di un *business* assicurativo con riferimento all'anno d'imposta per il quale il versamento dell'acconto viene effettuato. In particolare, l'Istante dovrebbe commisurare l'acconto per l'anno 2021 (da versare entro il 16 novembre 2020) sulla base dell'effettiva raccolta premi che potrà esercitare nel periodo di imposta in cui tale acconto diventerà scomputabile *a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1"*, ovvero senza tener conto del *Business* Italiano oggetto di trasferimento. Attraverso un'interpretazione sistematica della norma dunque (così come prospettata nella Risposta n. 339), l'Istante è dell'avviso che laddove non vi sia operatività futura, oppure vi sia operatività limitata rispetto al momento in cui il versamento di acconto viene determinato, allora la determinazione dell'acconto deve considerare tale operatività limitata ai fini del computo dell'importo dovuto per l'anno di imposta in cui tale acconto si renderà disponibile per l'utilizzo a scomputo dei successivi versamenti di imposta.

Alla luce di tutto quanto precede, ed in assenza di specifiche disposizioni in merito, l'Istante ritiene che

- il citato Credito IPT sia pienamente trasferibile alla Conferitaria in virtù del Conferimento del ramo d'azienda rappresentato dal Business Italiano, senza eccezione alcuna, e che la Conferitaria potrà includere tale sopraccitato credito, limitatamente alla quota parte relativa al Business Italiano, nella propria denuncia IPT per l'anno di imposta 2020;

- il versamento di acconto IPT per l'anno di imposta 2021 non sia dovuto in funzione dell'assenza di operatività per l'anno di imposta 2021.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In via preliminare, si osserva che:

-in base all'articolo 4 della legge n. 1216 del 1961, il presupposto dell'imposta

sulle assicurazioni è la corresponsione del premio assicurativo;

-dall'articolo 9, comma 1-*bis*, della medesima legge, è possibile trarre il principio per cui l'onere tributario derivante dalla corresponsione dell'acconto dell'imposta sui premi assicurativi è strettamente collegato ai premi assicurativi che verranno riscossi nel corso dell'anno successivo;

- per costante indirizzo giurisprudenziale, *«la cessione di un'azienda (o di un ramo d'azienda) comporta per legge (art. 2558 c.c.) la cessione dei rapporti e (art. 2559 c.c.) dei crediti relativi al suo esercizio, ivi compresi i crediti d'imposta vantati dal cedente nei confronti dell'erario. 2.4. Ne deriva che rispetto all'originario credito Iva [ma lo stesso dicasi, salva espressa eccezione, per gli altri crediti, ndr.] il cedente perde, per effetto del conferimento d'azienda, ogni legittimazione, mentre l'intera posizione resta traslata sul cessionario, che, dunque, può utilizzare il credito in detrazione ovvero chiederne il rimborso, non assumendo alcun rilievo ostativo - atteso l'avvenuto trasferimento dell'intera posizione - la diversità dei contribuenti»* (così, tra le altre, anche di recente, Cassazione Civile, ordinanza 31 luglio 2020, n. 16492);

- il credito derivante dal versamento dell'acconto dell'imposta sui premi assicurativi può quindi essere trasferito al soggetto conferitario, senza le formalità di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, con effetto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria a seguito di apposita comunicazione all'ufficio competente secondo il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 14723 del 5 febbraio 2013;

- il conferitario, cui viene traferito il portafoglio assicurativo, può scomputare detto credito dai versamenti dell'imposta sui premi.

Alla luce di quanto sopra, in riferimento ai quesiti posti dall'istante, si ritiene che

1) il credito risultante dalla denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati, presentata dalla conferente in riferimento al 2019, possa essere trasferito alla società conferitaria senza le formalità di cui ai citati articoli 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923 e dalla stessa incluso nella propria denuncia annuale per

l'anno di imposta 2020 nonché utilizzato, laddove non già speso dalla stessa conferente. Va ricordato, in questo senso, pur a fronte delle sospensioni legate all'emergenza epidemiologica in atto (si veda, in tema di imposta sulle assicurazioni, la circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, quesiti 2.10 e 2.11), che a mente dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 1216 del 1961, *«Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro»*.

La conferente, in altre parole, considerato anche che il progetto di trasferimento del suo business italiano sembrerebbe aver avuto effetto *«at xx. on xx/xx/ 2020»* (cfr. allegato 8 all'istanza), potrebbe aver già necessariamente utilizzato tale credito;

2) l'acconto dell'imposta sulle assicurazioni per il 2021 (da versare entro il 16 novembre 2020), non sia dovuto dalla conferente, la quale - sempre che la riorganizzazione societaria avvenga effettivamente nei tempi prospettati dall'istante - non eserciterà più alcuna attività assicurativa in Italia in riferimento a quell'anno e, conseguentemente, non riscuoterà alcun premio assicurativo. Tale soluzione è conforme al principio secondo cui la debenza dell'acconto è da considerare intrinsecamente legata alla sussistenza di un *business* assicurativo con riferimento all'anno d'imposta per il quale il versamento dell'acconto viene effettuato. Ne consegue, quindi, che l'acconto dovuto ai sensi del citato art. 9 comma 1-bis, e non versato dalla Conferente per le suesposte motivazioni, dovrà essere versato (entro il 16 novembre) dalla società Conferitaria che, per effetto di tale operazione straordinaria acquisisce, con effetto successorio, anche i contratti di assicurazione, i cui premi costituiscono il presupposto dell'imposta sulle assicurazioni.

Al fine del perfezionamento del suddetto trasferimento della posizioni creditorie, è necessario che le parti provvedano a notificare apposita comunicazione all'ufficio

dell'Agenzia delle Entrate competente secondo il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 14723/2013; tale comunicazione dovrà indicare i crediti oggetto di trasferimento (indicando altresì gli estremi identificativi dei versamenti effettuati), i rispettivi importi nonché le relative modalità di trasferimento a favore della società conferitaria.

La risposta viene resa secondo la rappresentazione fornita dall'istante, fermo restando che non si hanno indicazioni complete sui pareri resi dalle Corti straniere indicate nell'interpello (tra i documenti allegati all'istanza non figura, ad esempio, il parere di X, ove rilasciato), né è possibile una compiuta disamina di tutta la documentazione presentata in lingua straniera o delle circostanze indicate (ad esempio, l'effettivo conferimento del business italiano nel corso del 2020 e la cessazione dell'attività assicurativa da parte delle conferente).

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**